

N. R.G. [REDACTED]/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. [REDACTED] 2021 promosso da:

[REDACTED]

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED], con la procuratrice [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

Il Giudice dott. Caterina Condò,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.04.2021,  
letti gli atti introduttivi e le note di trattazione scritta depositate dalle parti (quelle di parte convenuta oltre il termine assegnato di 5 giorni prima dell'udienza, termine, tuttavia, non indicato come perentorio dall'art. 221, comma 2 DL 34/2020);  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**ex art. 649 cpc**

premesso che

in data 09.12.2020 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. [REDACTED]/2020 D.I., per mezzo del quale ingiungeva a [REDACTED] “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente: 1. la somma di euro 87108,35; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.800,00 per compenso, in 406,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”;

l'ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

ritenuto che

per quanto concerne l'eccezione di nullità derivata delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust, si rileva come la circostanza della loro conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI e del loro contenuto alle clausole ritenute nulle dalla Banca d'Italia debba essere vagliata alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione 26.09.2019 n. 24044 sul fatto che *“in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 cc e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cc (...) laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”*;

vertendosi, quindi, in tema di nullità parziale, la questione della presunta nullità della clausola n. 6 delle fideiussioni agli atti, connessa all'eccezione di intervenuta decadenza del creditore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c., non appare *prima facie* infondata con riferimento alle specifiche deduzioni di parte attrice rispetto ai rapporti azionati in via monitoria;

ciò, anche in considerazione della qualifica di consumatore rivendicata dall'opponente e da approfondire in corso causa, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. in particolare la causa C74/15), per cui anche la nostra Corte di legittimità ha modificato il precedente orientamento *“secondo il quale, per determinare la qualità di consumatore, occorre (...) rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. p. es. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), riconoscendo dunque che il parametro identificativo della qualità di consumatore non si colloca nella obbligazione in sé che il soggetto assume”* (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2020, n.742). L'ultima interpretazione fornita, infatti, pare superare l'indirizzo del cd. “professionista di rimbalzo”, considerato che la Suprema Corte attualmente ritiene che anche *“la persona fisica che s'impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all'attività d'impresa”*, ferma la

necessità di “*prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica.*” (Cassazione civile sez. VI, 08/05/2020, n.8662 in Banca deti Dejure);  
in definitiva, quindi, si ravvisano i “gravi motivi” necessari per disporre la sospensione richiesta;

PQM

ACCOGLIE l’istanza ex art. 649 cpc di parte attrice opponente e SOSPENDE il Decreto ingiuntivo opposto nei confronti di parte attrice opponente;  
RINVIA all’udienza di prima comparizione già fissata.

Si comunichi alle Parti.

FIRENZE, 15 aprile 2021

Il Giudice  
dott. Caterina Condò



---

Alfonso Leccese  
A V V O C A T O